ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/844, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/31/UE SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA E LA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE, SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA, E DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE RELATIVA AL RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA

Art. 12

Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici

Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L.

Versione in vigore dal 8 ottobre 2005, non più in vigore dal 24 novembre 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia
Estremi	Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Titolo	II — Norme transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-192-2005/art-12-esercizio-manutenzione-e-ispezione-degli-impianti-termici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

energetico nell'edilizia · Art. 12